



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 giugno 2023 n.101

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 10, comma 6 della Legge 23 dicembre 2022 n.171 e gli articoli 31 e 78 della Legge 2 agosto 2019 n.120;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 21 giugno 2023;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

REGIME APPLICABILE ALLE SOCIETÀ SAMMARINESI CHE EFFETTUANO TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE E COSE O ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI MARITTIME

Art. 1

(Incentivi alla costituzione di nuove società nel settore marittimo)

1. Alle nuove attività d'impresa esercitate mediante società di capitali, operanti esclusivamente nel settore di cui alla Legge 2 agosto 2019 n. 120 e successive modifiche ed i cui soci non abbiano esercitato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività economica assimilabile a quella per cui è richiesto l'accesso ai benefici, sono riconosciuti:

- a) esenzione dal pagamento della tassa di rilascio della licenza;
- b) per i successivi tre anni di esercizio dell'attività, esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza;
- c) per i primi dieci periodi d'imposta, abbattimento dell'aliquota prevista pari all'80% dell'imposta IGR. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale a partire, e non oltre, dal terzo periodo d'imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;
- d) credito d'imposta IGR su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo, i cui criteri sono definiti con regolamento del Congresso di Stato.

2. I benefici di cui al comma 1 sono subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) si tratti di società di nuova costituzione;
 - b) si provveda all'assunzione di almeno un dipendente, compreso l'amministratore anche se non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, purché assunto a tempo pieno, entro sei mesi dal rilascio della licenza, e di un ulteriore dipendente entro ventiquattro mesi dal rilascio licenza.

Il mantenimento dei requisiti in capo ai soci in caso di cessione di quote od azioni ed il rispetto del requisito previsto alla lettera b) è condizione indispensabile per conservare i benefici.

3. La richiesta dei benefici deve essere presentata all'Ufficio Attività Economiche.
4. I benefici previsti al comma 1, lettere a) e b), si applicano, a pena di decadenza, dalla data di rilascio della licenza.
5. I benefici previsti al comma 1, lettere c) e d), si applicano su opzione del soggetto beneficiario, fermo restando i limiti temporali ivi previsti.
6. Il venir meno dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 comporta la decadenza delle agevolazioni per l'esercizio in corso e per quelli successivi.

Art. 2

(Modifica dell'art.5-ter del Decreto 27 ottobre 2003 n.135)

1. L'articolo 5-ter del Decreto n.135/2003, introdotto dall'articolo 74 della Legge 2 agosto 2019 n.120, è così sostituito:

“Art. 5-ter

(Imposta monofase su unità adibite alla navigazione che effettuano trasporto commerciale)

1. Le unità adibite alla navigazione importate da società sammarinesi ed utilizzate esclusivamente e direttamente dalle società medesime per attività commerciali di trasporto marittimo di persone o cose o altre attività marittime svolte professionalmente, beneficiano dell'esenzione dall'assolvimento dell'imposta monofase.
2. La società sammarinese proprietaria dell'unità potrà beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1 a condizione che non trasferisca ad altri la proprietà della stessa per un periodo di due anni, decorrenti dalla data di immatricolazione dell'unità nel registro navale di cui alla Legge n.120/2019 e successive modifiche, a meno che la cessione avvenga a favore di altri operatori aventi diritto.”.

Art. 3

(Imposta straordinaria sui beni di lusso)

1. L'imposta straordinaria sui beni di lusso, istituita dall'articolo 54, primo comma, lettera b) della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e disciplinata dal Decreto Delegato 8 marzo 2013 n.22 è soppressa a decorrere dall'esercizio finanziario 2023.
2. Per effetto di quanto sopra, sono abrogate tutte le norme che contengono riferimenti all'imposta straordinaria sui beni di lusso, ed in particolare:
 - a) la lettera b) del primo comma dell'articolo 54 della Legge n.194/2010;
 - b) l'articolo 22 del Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50
 - c) il Decreto Delegato n.22/2013;
 - d) l'articolo 33 della Legge 23 dicembre 2014 n.219;
 - e) l'articolo 12 della Legge 7 agosto 2017 n.94;

f) l'articolo 75 della Legge 2 agosto 2019 n.120.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 giugno 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti

